

In deroga al precedente comma, gli Stati membri possono disporre che un buono sia valido due o tre mesi civili. In tal caso i mesi di validità devono essere indicati sul buono e la presa in consegna può aver luogo dal ventesimo giorno del mese che precede il primo mese civile che figura sul buono fino al decimo giorno del mese successivo a quest'ultimo.»

4. Nel regolamento (CEE) n. 570/88, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«a) il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata e che risponda alle condi-

zioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 e alle esigenze della categoria nazionale di qualità che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 454/95, nello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio è contrassegnato in conformità».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione